

mercato per addossare all'altra parte le conseguenze delle proprie scelte non adeguatamente ponderate; che non esista il contratto "rugiadoso"³⁴ perché in uno scambio ognuno cerca legittimamente di avere il massimo profitto con il minor costo³⁵.

Tutto ciò, peraltro, non si pone in antitesi con l'obbligo di comportarsi correttamente e di accettare l'esistenza di obblighi non testuali ma coerenti con il proprio impegno all'adempimento.

Questo significa che, pur mancando una linea di demarcazione precisa, come peraltro accade sempre per le clausole generali, l'interpretazione di buona fede deve operare ogni volta che emergano significati diretti a sovvertire gli impegni assunti o a sconvolgere l'economia dello scambio: in altre parole significati irragionevoli³⁶ o, se capitasse, com'è in effetti successo³⁷, in contrasto con norme costituzionali.

Azione di riduzione

Cassazione civile, Sez. II, 20 giugno 2019, n. 16623 – Pres. Campanile – Rel. Carrato – P.M. Patrone (conf.) – B.P.S. (avv.ti Carrara, Della Valle) – G.V. (avv.ti Beretta, Martire). *Cassa App. Brescia, 15 gennaio 2013*.

Successione legittima e testamentaria – Azione di riduzione – Surrogatoria – Legittimario pretermesso inerte

In questi casi l'interpretazione di buona fede altro non è, come sopra segnalato, che un'anticipazione dell'obbligo di comportamento di buona fede³⁸, di cui individua la fonte nel patto correttamente inteso; risponde all'idea che "il legislatore ha voluto talune regole perché le ha ritenute idonee alla ricostruzione della volontà delle parti. Ne ha volute altre, per assicurare alla dichiarazione un significato che gli è parso più equo"³⁹.

Qui, allora, la regola deve applicarsi a prescindere e perfino in contrasto con un significato letterale chiaro⁴⁰, perché la buona fede è norma imperativa di legge⁴¹; altrimenti sarebbe sufficiente intendere il patto in senso "soggettivo", con ciò eliminando qualsiasi obbligo di protezione o integrativo, per la sola ragione che non è stato enunciato dalle parti e non compare nel testo da interpretare⁴².

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti. (Massima non ufficiale)

Omissis. – La prima censura riguarda la *vexata questio*

³⁴ Cfr. Gentili, *op. cit.*, II, 443.

³⁵ Lo aveva notato tempo addietro già Osti, voce "Contratto", in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, 471. È il senso indicato, per quel caso di specie, da Cass., 27 novembre 2009, n. 25047: "i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenersi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, una volta esclusa la sussistenza della violazione dei principi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative contrattuali, aveva poi ritenuto di per sé non conferente l'evocazione dei medesimi principi rispetto alla pattuizione della condizione risolutiva del contratto preliminare di compravendita di un terreno in caso di mancata approvazione del piano di lottizzazione entro un certo termine, con l'obbligo di restituzione del solo prezzo anticipatamente corrisposto, maggiorato degli interessi a partire da una data determinata)".

³⁶ Come ha deciso la cassazione nel famoso caso Renault, sulla quale la letteratura si è divisa in posizioni favorevoli e contrarie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20106: "i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo

profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto".

³⁷ Sulla nullità della clausola del contratto di locazione che vieta l'ospitalità di persone, in quanto in contrasto con l'art. 2 Cost, v. ad es. Cass., 18 giugno 2012 n. 9931; Id., 19 giugno 2009 n. 14343.

³⁸ Sulle opposte letture della disposizione nel corso del '900 v. Gentili, *op. cit.*, II, 436 e segg.

³⁹ Sacco, *op. cit.*, 1360 e soprattutto ivi 1370-1371; e v. altresì Gentili, *op. cit.*, I, 121 e segg., 132 e segg.

⁴⁰ Cfr. Galgano, *op. cit.*, 456-458.

⁴¹ Gentili, *op. cit.*, II, 436. Sulla funzione integrativa della buona fede contrattuale v. ad es., *ex multis*, Franzoni, *Degli effetti del contratto*, in *Comm. Schlesinger*, 1999, 167 e segg.; Id., *La correttezza e la buona fede*, in AA.VV., *Le obbligazioni*, a cura di M. Franzoni, Torino, 2004, I, spec.124 e segg.; Di Majo, *Delle obbligazioni in generale*, nel *Comm. Scialoja e Branca* diretto da Galgano, Bologna-Roma, 1988, 310 e segg. ed ivi anche indicazioni sul diritto tedesco e sulle applicazioni di common law (queste a 330 e segg.) nonché l'intero studio di D'Angelo, *La buona fede*, nel *Tratt. Bessone*, XIII, t. IV, Torino, 2004.

⁴² Ha ragione certamente Gentili, *op. cit.*, II, 390 quando dice che "privilegiare il significato leale significa rinunciare al significato vero"; ma in determinate ipotesi ciò per noi è un bene, non un male. Per Cass., 21 novembre 2019, n. 30314, "l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziandosi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628)".

dell'ammissibilità o meno dell'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che (...) siano rimasti completamente inerti (senza, cioè, manifestare alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti). (...) Deve, innanzitutto, darsi conto che la prevalente (e condivisibile) dottrina ha rilevato che l'azione di riduzione possa essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del legittimario, potendo essi ricomprendersi nella categoria degli aventi causa previsti nell'art. 557 c.c., comma 1 citato (in correlazione con l'ultima parte dello stesso articolo).

Osserva, tuttavia, il collegio che, ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare, in una interpretazione sistematica, le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c.

Invero, al di là dell'elemento letterale ricavabile dal citato art. 557 c.c., bisogna considerare che l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale – e l'azione di riduzione ce l'ha pacificamente – e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.

(...) Rimane, tuttavia, il problema di fondo di chiarire a quale titolo si può riconoscere la legittimazione attiva ai creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi di agire in surrogatoria, raccoglimento della cui domanda – nella sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2900 c.c. comporterebbe il riconoscimento del diritto dei creditori stessi ad ottenere la reintegra, in via surrogatoria, del patrimonio dei detti legittimari, proprio per effetto della dichiarazione giudiziale, a tutela del loro credito, delle disposizioni testamentarie e donative lesive dei diritti di legittima.

Per pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione si profila opportuno valorizzare e comprendere (anche) l'effettivo contenuto dell'art. 524 c.c., il quale è indicativo di un'attenzione che l'ordinamento rivolge ai creditori del chiamato, consentendo agli stessi di "farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti": la dottrina specialistica osserva come, in effetti, questa norma preveda "nulla di più, nulla di meno di quel che effettivamente serve".

La stessa dottrina ha, infatti, opportunamente chiarito in proposito come, nonostante la sfortunata (e, quindi, impropria) locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunciante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell'eredità, né viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.

Il limite, quindi, entro cui la volontà del chiamato, che si è comunque espresso in negativo rinunciando all'eredità, può essere resa inefficace è costituito solo dall'interesse dei suoi creditori.

L'art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, né da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunciato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato ("accettazione") eccede ("al solo scopo di"), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento. (...) La ratio dell'art. 524 c.c. di assicurare un'"efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia" (volontaria o provocata), l'omogeneità degli interessi in gioco nell'unitario contesto successorio, le divergenze innegabili rispetto ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del libro sesto del codice civile, rappresentano elementi che inducono a ripensare il significato della condotta consistente nell'"accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante" di cui all'art. 524 c.c., il quale individua, in sostanza, un rimedio ibrido e del tutto particolare. (...) Vanificata, quindi, la rinuncia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, che è l'unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per "accettare in nome e in luogo del rinunciante", in senso figurato, la legittima. (...) Da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinuncia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore (...). Il risultato di tale ricostruzione non contrasta con il principio, del tutto consolidato, secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esperimento dell'azione di riduzione (Cass. 25441/2017; Cass. 16635/2013; Cass. 368/2010; Cass. 27556/2008; Cass. 3220/1974; Cass. 204/1964). In tale prospettiva è stato precisato che, ove detta azione non comporti, in concreto, l'acquisizione di beni, l'acquisto della qualità di erede non ha luogo. Ne deriva che la facoltà di esercitare l'azione di riduzione, intesa quale diritto potestativo (c.d. "diritto al diritto"), costituisce un prius rispetto all'accettazione e al conseguimento dell'eredità, che possono anche – come sopra evidenziato – non verificarsi. (...) In virtù delle complessive argomentazioni svolte il primo motivo deve essere, perciò, accolto, enunciandosi il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi: "è ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria – prevista dall'art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti". – *Omissis*.

Legittimario pretermesso inerte ed esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria

Giuseppe Werther Romagno*

La decisione della Corte Suprema, collocandosi nel solco tracciato dalla giurisprudenza tradizionale, propensa a riconoscere ai creditori del legittimario la possibilità di agire in riduzione ex art. 2900 c.c. verso le disposizioni testamentarie lesive della quota riservata, attraverso un'articolata motivazione, fondata almeno in parte su argomentazioni inedite, perviene a reputare ammissibile l'esperimento dell'azione surrogatoria anche in presenza di un atteggiamento neutro del debitore in ordine al conseguimento del titolo ereditario.

La tutela dei creditori del legittimario inerte o acquiescente verso la volontà testamentaria

Sovente il testatore, per determinare la sorte delle sue sostanze per il tempo posteriore alla sua morte, si affida ad un reticolato di disposizioni, le quali, in vario modo, precludono ai legittimari l'integrale conseguimento dei diritti loro riservati dalla legge. Alla definizione dell'assetto successorio voluto dall'ereditando concorrono motivazioni di varia natura, difficilmente riconducibili ad una matrice unica, le quali si comprendono solamente alla luce dei legami affettivi e in considerazione degli spostamenti patrimoniali attuati all'interno del nucleo familiare ristretto¹. Tuttavia, il regolamento testamentario recante impedimenti o preclusioni al conseguimento dei diritti riservati è suscettibile di svilire le aspettative di altri soggetti, come i creditori del legittimario, i quali ravvisano nella vicenda successoria un'occasione di incremento del patrimonio del loro debitore. Il pericolo per la tutela del credito è maggiormente avvertito qualora il legittima-

rio, proprio a causa della sua esposizione debitoria, la quale riduce drasticamente le probabilità di conservare intatta l'utilità economica derivante dal conseguimento della riserva, manifesti disinteresse nei confronti della lesione subita, preferendo assumere un contegno, se non proprio apertamente favorevole, quantomeno accondiscendente verso la volontà espressa dal testatore².

L'atteggiamento remissivo del soggetto privato dei diritti successori ha posto all'attenzione degli studiosi il problema concernente l'individuazione delle modalità con cui preservare l'aspettativa ingenerata nel ceto creditorio dall'apertura della successione del congiunto del debitore³.

La dottrina⁴, sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale⁵, è propensa a riconoscere ai creditori del legittimario la legittimazione ad agire in riduzione non già *iure et nomine proprio* (essendo improbabile la riconduzione a taluno dei soggetti contemplati dal primo comma dell'art. 557 c.c.)⁶, bensì *utendo iuribus debitoris*, attraverso il generale rimedio pre-

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ In questi casi, la volontà del testatore non sempre è animata da un intento punitivo o afflittivo nei confronti del legittimario pregiudicato, essendo piuttosto rivolta ad attuare una ponderata distribuzione delle sostanze relitte fra i tutti soggetti interessati alla successione, in funzione compensativa di precedenti elargizioni compiute a favore di taluno dei successibili, per le quali potrebbe risultare particolarmente difficoltosa la quantificazione o, addirittura, la dimostrazione della loro esistenza.

² Si suole discorrere al riguardo di diseredazione o pretermisione "amica" (Pagliantini, *Legittimario pretermesso e tutela dei creditori: un esempio di massima (dottrinale) mentitoria*, in *Dir. Succ. Fam.*, 2018, 499), proprio per evidenziare che l'intenzione del disponente è protesa a preservare la conservazione del patrimonio relitto da ingerenze esterne e non già a danneggiare il legittimario, il quale, quindi, non nutre un'avversione verso la disposizione testamentaria con cui vengono pregiudicati i suoi diritti successori.

³ Tale preoccupazione è chiaramente avvertita dagli autori che si sono occupati del tema: Pagliantini, *Legittimario pretermesso e tutela dei creditori*, cit., 495 e segg.; Criscuolo, *La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notariale*, Milano, 2016, 119; Leuzzi-Cicero, *La rinuncia del legittimario pretermesso all'azione di riduzione e i mezzi di tutela dei creditori e del curatore fallimentare*, in *Riv. Notar.*, 2018, 663; Mazzamuto, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, reperibile sul sito www.comparazioneDirittocivile.it; Caccavale, *Le ragioni dei creditori del legittimario insolvente, leso o pretermesso*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2019, 1 e segg.

⁴ Santoro Passarelli, *Dei legittimari*, in *Comm. C.C.* a cura di D'Amelio, Finzi, *Libro delle successioni per causa di morte e delle*

donazioni, Firenze, 1941, 316; Cicu, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano, 1947, 273; Pino, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, 68 e 69; Casulli, voce "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima", in *Noviss. Dig. It.*, XV, Torino, 1968, 1060 e 1061; Realmonte, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, in *Scritti in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, 629 e segg.; Azzariti, *Diritti dei legittimari e loro tutela*, Padova, 1975, 152 e 153; L. Ferri, *Dei legittimari*, in *Comm. C.C.*, a cura di Scialoja, Branca, II ed., Bologna-Roma, 1981, 199 e 200; Tamburrino, voce "Successione necessaria", in *Enc. Dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1369; Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Dir. Priv.*, a cura di Rescigno, Torino, 1997, 5, 1, II ed., 461; Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 242 e 243; Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, IV ed., Milano, 2015, 538; Carbone, voce "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima", in *Digesto Civ.*, XVII, Torino, 1998, 619; Palazzo, *Le successioni*, I, II ed., Milano, 2000, 571; Marinaro, *La successione necessaria*, in *Tratt. Dir. Civ. del Cons. Naz. Not.*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, 278; Bianca, *Diritto civile*, 2.2, *Le successioni*, Milano, 2015, 209. Diversamente orientati Cantelmo, *I legittimari*, in *Tratt. breve succ. e donaz.*, diretto da Rescigno, coord. da Ieva, Padova, 2010, 605 e 606, nonché Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, IX ed., Milano, 1962, 331.

⁵ Cass., 30 ottobre 1959, n. 3208, in *Giust. Civ.*, 1959, 2057; Trib. Roma, 7 gennaio 1960, in *Foro Pad.*, 1960, I, c. 1056; Trib. Parma, 27 aprile 1974, in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 350; Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002, in *Riv. Giur. Sarda*, 2003, 321; Trib. Pesaro, 11 agosto 2005, in *Corti marchigiane*, 2007, 541; Trib. Lucca, 2 luglio 2007, in *Giur. di Merito*, 2008, 738; Trib. Novara, 18 marzo 2013, in *Notariato*, 2013, 655; App. Napoli, 12 gennaio 2018, n. 118, *ivi*, 2018, 214.

⁶ Appare forzata la ricostruzione interpretativa (D'Avanzo, *Del le successioni*, Firenze, 1941, 499 e 500) propensa a far rientrare i

visto dall'art. 2900 c.c.⁷ Tale soluzione interpretativa troverebbe conforto nell'art. 557, 1° comma, c.c., il quale, là dove amplia la legittimazione attiva all'esperimento dell'azione di riduzione per includervi anche soggetti diversi dal legittimario, reca un indice incontrovertibile del carattere patrimoniale del diritto riservato al successore necessario⁸. Inoltre, come ribadito anche nella sentenza in esame, l'ultimo comma della stessa norma, nel punto in cui esclude la legittimazione dei creditori del defunto qualora il legittimario abbia accettato con beneficio di inventario, lascia intendere, argomentando *a contrario*, che tali soggetti possano agire in riduzione quando il loro debitore ha conseguito il titolo di erede puro e semplice⁹.

Stando all'opinione corrente, quindi, il creditore personale del riservatario, di fronte all'atteggiamento inerte di costui, potrebbe sostituirsi nell'esercizio dell'azione di riduzione *ex art.* 2900 c.c., al fine di ottenere la caducazione delle disposizioni testamentarie o donative lesive della legittima¹⁰.

Tuttavia, la riduzione per via surrogatoria potrebbe ammettersi solamente in presenza di un comportamento del legittimario – esplicitamente o implicitamente – volto al conseguimento dei diritti successori¹¹, poiché, al pari di quanto sostenuto per il diritto di accettare l'eredità¹², l'assunzione del titolo ereditario conseguente al vittorioso esperimento dell'azione *de qua*, non può prescindere dalla volontà del diretto interessato¹³. Peraltro, nel caso specifico, la condotta inerziale del riservatario potrebbe essere superata mediante il ricorso all'*actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 c.c.¹⁴ La norma, sebbene si riferisca testualmente al soggetto investito della delazione¹⁵, appare suscettibile di applicazione, attraverso il procedimento analogico¹⁶, anche al legittimario totalmente preterito, sulla scorta della ricostruzione condivisa dalla dottrina prevalente¹⁷ e dalla giurisprudenza¹⁸, secondo cui l'esercizio dell'azione di riduzione rappresenta per il legittimario un modo di adizione dell'eredità.

creditori del legittimario fra gli "aventi causa" di cui discorre il primo comma dell'art. 557 c.c.

⁷ Conseguentemente, a differenza dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 557 c.c., l'esercizio dell'azione di riduzione in via surrogatoria da parte dei creditori del legittimario postula la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2900 c.c.

⁸ Tamburrino, voce "Successione necessaria", cit., 1369; Carbone, voce "Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima", cit., 619; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 538; Stefani, *Atti dismissivi di diritti successori e tutela del credito*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, 1734.

⁹ Azzariti, *Diritti dei legittimari e loro tutela*, cit., 153; Marinaro, *La successione necessaria*, cit., 281; Vocaturo, *L'azione di riduzione e i creditori del de cuius*, in *Riv. Notar.*, 2001, 1243 e 1244; Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 243; L. Ferri, *Dei legittimari*, cit., 200; Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 461; Perreca, *Considerazioni minime sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimario verso la rinuncia tacita alla legittima*, in *Riv. Giur. Sarda*, 2003, 323 e 324; Albanese, *I soggetti che possono chiedere la riduzione*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 745; Annunziata, *Sull'ammissibilità della legittimazione dei creditori personali del legittimario ad esperire, in via surrogatoria, l'azione di riduzione*, *ivi*, 2011, 218; Leuzzi-Cicero, *La rinuncia del legittimario pretermesso all'azione di riduzione*, cit., 663.

¹⁰ Come affermato nella motivazione della sentenza in commento, l'azione dovrebbe essere intentata non solo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che si pretendono essere lesive della riserva, ma pure, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2900 c.c., nei confronti dello stesso legittimario rimasto inerte. Al pari di quest'ultimo, i creditori agenti in riduzione dovranno imputare alla porzione riservata il valore dei beni conseguiti dal loro debitore per donazione o per testamento, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 564 c.c. Inoltre, qualora l'azione sia rivolta verso donatori o legatari estranei al fenomeno ereditario, occorre che il legittimario abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, *ex art.* 564, comma 1, c.c. Infine, il creditore deve imputare alla porzione del legittimario chiamato per rappresentazione le donazioni e i lasciti testamentari di cui risulta beneficiario l'ascendente (art. 564, 3° comma, c.c.).

¹¹ Santoro G. Passarelli, *Dei legittimari*, cit., 315 e 316; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 538.

¹² Grosso e Burdese, *Le successioni*, in *Tratt. Dir. Civ. It.* a cura di Vassalli, Torino, 1977, 257; D'Avanzo, *La surrogatoria*, Padova, 1939, 253; Bigliuzzi Geri, *Della tutela dei diritti*, in *Comm. C.C.* a cura di AA.VV., Torino, 1980, 42; Cicu, *Successioni per causa di morte*, cit., 165 e 166; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 245;

L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. C.C.* a cura di Scialoja, Branca, III ed., Bologna-Roma, 1997, 246 e 247.

¹³ D'Avanzo, *Delle successioni*, cit., 500; Grosso e Burdese, *Le successioni*, cit., 256-257; Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 244 e 245.

¹⁴ Nella letteratura giuridica non si rinvencono opinioni contrarie alla possibilità per i creditori del legittimario (che sia altresì chiamato a succedere al defunto, sia pure in una quota insufficiente a tacitare la porzione riservatagli dalla legge) di avvalersi dell'*actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 c.c. Fra i tanti v. Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 242; Grosso e Burdese, *Le successioni*, cit., 257; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., 318; G. Perlingieri, *L'acquisto dell'eredità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di Calvo e G. Perlingieri, I, II ed., Napoli, 2013, 343; Saporito, *L'accettazione dell'eredità*, cit., 317; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 257; Stefanelli, *Riduzione della donazione*, in Palazzo (a cura di), *I contratti di donazione*, nel *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2009, 440; Marinaro, *La successione necessaria*, cit., 278; Criscuolo, *La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima*, cit., 131; Gorgoni, *Accettazione dell'eredità. Disposizioni generali*, in *Comm. C.C.* a cura di Schlesinger, Milano, 2014, 416. In giurisprudenza si veda la motivazione di Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *Riv. Notar.*, 2008, 457.

¹⁵ Cantelmo, *I legittimari*, Padova, 1991, 122.

¹⁶ Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 245; Criscuolo, *La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima*, cit., 132, nonché Bucelli, *Dei legittimari*, cit., 607.

¹⁷ Santoro Passarelli, *Dei legittimari*, cit., 271 e 272; Mengoni, *Successione necessaria*, cit., 274 e segg.; Pino, *La tutela del legittimario*, cit., 13 e 133; Piras, *Successione per causa di morte. Successione necessaria*, in *Tratt. Dir. Civ.* a cura di Grosso, Santoro Passarelli, Milano, 1965, 225; Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte*, Napoli, 1977, 179; Grosso e Burdese, *Le successioni*, cit., 89; Tamburrino, voce "Successione necessaria", cit., 1353 e 1354; Cantelmo, *I legittimari*, cit., 19 e segg.; Cattaneo, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, cit., 459; Bianca, *Le successioni*, cit., 174; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 398 e segg.

¹⁸ Fra le tante si vedano Cass., 15 marzo 1958, n. 867, in *Giust. Civ.*, 1958, I, 1952; Cass., 26 gennaio 1970, n. 160, in *Giur. It.*, 1971, I, 1, 102; Cass., 8 novembre 1974, n. 2621, *ivi*, 1975, I, 1, 1526; Cass., 7 aprile 1990, n. 2923, in *Giust. Civ.*, 1991, I, 707; Cass., 1° aprile 1992, n. 3950, in *Foro It.*, 1993, I, 194; Cass., 1° dicembre 1993, n. 11873, in *Corriere Giur.*, 1994, 324; Cass., 9 dicembre 1995, n. 12632, in *Corriere Giur.*, 1996, 1138.

La decisione della Corte di cassazione

La sentenza in esame interviene in punto di condizioni occorrenti per l'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, stabilendo, in modo del tutto innovativo rispetto ai precedenti giurisprudenziali, che l'inerzia del legittimario pretermesso abilita senz'altro il creditore all'esercizio in via surrogatoria dell'azione di riduzione, senza necessità di passare attraverso il vaglio dell'azione interrogatoria prevista dall'art. 481 c.c.

Per supportare tale affermazione, il Supremo Collegio richiama la previsione dell'art. 524 c.c., la quale, pur non potendo trovare applicazione nel caso di specie per l'assenza di un formale atto di rinuncia da parte del legittimario, viene elevata, in un certo senso, a norma di rilevanza sistemica¹⁹, siccome espressione della particolare attenzione riservata dall'ordinamento giuridico alle ragioni dei creditori del chiamato. In questa prospettiva, il peculiare rimedio contemplato dall'art. 524 c.c. assume una valenza paradigmatica, perché rappresenta il modello di riferimento per l'attuazione della tutela del credito, consentendo al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari, senza influire sullo svolgimento della vicenda successoria. Segnatamente, a dispetto della sua formulazione letterale, l'impugnativa di cui si discorre lascia impregiudicato il conseguimento del titolo ereditario da parte del chiamato di ordine successivo²⁰ e, pertanto, non comporta l'assunzione della qualità di erede né per il rinunciante, né per il creditore che abbia fatto ricorso all'art. 524 c.c.

Secondo la Corte di cassazione, dunque, il riconoscimento della legittimazione sostitutiva del creditore ad agire in riduzione, pure in presenza ad un contegno neutro verso l'investitura ereditaria da parte del debitore, non si pone in contrasto con il radicato principio in materia successoria, in forza del quale l'assunzione del titolo di erede non può avvenire in difetto della – esplicita o implicita – volontà dell'interessato. Infatti, nel caso in esame non rileva la regola comunemente accolta secondo cui, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario pretermesso diviene erede, in quanto l'acquisto del titolo di successore universale non si verifica quando, per effetto di tale azione, non perviene al legittimario alcun bene. Analogamente a quanto si verifica nell'ipotesi disciplinata dall'art. 524 c.c. – là dove l'impugnazione del creditore implica l'accettazione dell'eredità in nome e per conto del rinunciante in

modo puramente figurato e non già in senso proprio – anche la riduzione della disposizione lesiva della quota di riserva su iniziativa del creditore del legittimario inerte non comporta per quest'ultimo il conseguimento del titolo ereditario, ma costituisce semplicemente un espediente tecnico volto a rendere inefficaci le disposizioni lesive della quota riservata e a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie sui beni relitti.

Valutazioni critiche

La soluzione interpretativa delineata nella sentenza in commento non appare immune da critiche. In particolare l'accostamento dell'art. 557 c.c. all'art. 524 c.c., per quanto suggestivo, risulta poco pertinente, in ragione della diversa tipologia degli interessi che vengono in considerazione nelle due ipotesi.

L'art. 524 c.c. è essenzialmente volto ad attuare un contemperamento fra l'interesse dei creditori del rinunciante con quelli riferibili al rinunciante medesimo, oltretutto a quelli dei chiamati ulteriori e dei loro creditori²¹. Tale contrasto è tendenzialmente risolto a favore dei primi, in considerazione dell'aspettativa di incremento patrimoniale generata dalla delazione ereditaria a favore del loro debitore e della conseguente delusione cagionata dall'atto impeditivo dell'acquisto compiuto dal delato²². Nell'assetto di interessi sotteso all'art. 524 c.c., quindi, resta del tutto indifferente la posizione dell'ereditando, il quale o non ha manifestato alcuna volontà in ordine alla determinazione della sorte dei suoi beni oppure, qualora lo abbia fatto, ha inteso beneficiare proprio il soggetto che, per effetto della rinuncia, mostra disinteresse rispetto all'investitura ereditaria.

Diversamente, nel caso di cui ci si occupa, gli interessi che rilevano hanno diversi referenti soggettivi. Infatti, l'interesse riconducibile ai creditori del legittimario si trova direttamente contrapposto non già a quello del legittimario leso o a quello dei beneficiari delle disposizioni lesive della quota riservata, bensì a quello del disponente, il quale, mediante il negozio testamentario, ha voluto dare un determinato assetto ai suoi beni per il periodo successivo alla sua morte. Le ragioni di tutela del credito, quindi, si trovano in competizione con l'esigenza di assicurare a ciascun individuo il potere di determinare la sistemazione delle proprie sostanze per il periodo successivo alla morte mediante il negozio testamentario. Questo si configura come uno strumento giuridico diretto a perse-

¹⁹ Pagliantini, *Legittimario pretermesso e tutela dei creditori*, cit., 511 e 512; Verdicchio, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di Cuffaro, Torino, 2015, 181 e 182.

²⁰ Butera, *Dell'azione pauliana o revocatoria*, Torino, 1934, 385; Cicu, *Successioni per causa di morte*, cit., 221 e 222; Grosso e Burdese, *Le successioni*, cit., 256; Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 329 e 330. È pacifico che l'impugnazione da parte dei creditori non attribuisce loro il titolo ereditario e nemmeno priva di effetto la rinuncia compiuta dal rinunciante, il quale, pertanto, resta estraneo alla vicenda successoria. Al riguardo cfr. D'Avanzo,

Delle successioni, cit., 342; Sciarrino, *La rinuncia all'eredità*, cit., 256 e segg.; Balzaretto, *L'impugnazione della rinuncia*, cit., 97; Coppola, *L'impugnazione della rinuncia*, cit., 1607. In giurisprudenza v. Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in *Riv. Notar.*, 2004, 1263; Trib. S. Angelo Lombardi, 2 febbraio 2004, in *Giur. di Merito*, 2004, 885.

²¹ Cicu, *Successioni per causa di morte*, cit., 222; Pardini, *Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante*, cit., 763.

²² Palazzo, *Le successioni*, cit., 369.

guire interessi di varia natura²³, attraverso modalità altrimenti non realizzabili tramite gli atti *inter vivos*²⁴, assolvendo ad una funzione veramente essenziale²⁵, siccome occasione di realizzazione e di esaltazione della dignità della persona²⁶. In tal senso, l'autonomia testamentaria diviene espressione di un valore che si colloca in posizione apicale nella gerarchia assiologica dell'ordinamento giuridico²⁷ e che è dotato di una capacità performante, suscettibile di dispiegare i suoi effetti nei confronti di qualsiasi manifestazione dell'azione umana²⁸, a principiarsi dai rapporti economici²⁹.

È vero che, nell'assetto delineato dalla Costituzione, anche la libertà testamentaria si trova subordinata al dovere di solidarietà sociale³⁰, il quale pervade l'intero sistema giuridico e al quale si riannoda anche il riconoscimento dei diritti successori dei congiunti più stretti³¹. Peraltro è altrettanto vero che la regola solidaristica segna anche il confine della contrazione imposta al potere determinativo dell'autore della successione³². Da questo punto di vista, appare quantomeno dubbio che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del creditore, nei modi e con le finalità pro-

spettate dalla Suprema Corte nella decisione in esame, sia ricollegabile alla regola solidaristica che sta alla base della successione necessaria.

Del resto, in termini più generali, l'ammissibilità dell'azione surrogatoria nell'ambito della successione necessaria, anziché costituire un assunto apodittico da riportare tralattivamente, dovrebbe passare attraverso un vaglio del dato normativo più accurato che, evitando di concentrarsi unicamente sul profilo patrimoniale del diritto spettante al legittimario, accerti la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 2900 c.c. per consentire al creditore, in modo del tutto eccezionale³³, di ingerirsi nella sfera giuridica del proprio debitore. Al riguardo, occorre rammentare che l'art. 2900 c.c. preclude il rimedio nei confronti di quei diritti che, pur avendo consistenza patrimoniale, "per loro natura", oltretutto per disposizione di legge, possono essere esercitati esclusivamente dal loro titolare³⁴. Tale precisazione è finalizzata a preservare la libera e consapevole autodeterminazione del debitore nell'esplicazione di quelle situazioni patrimoniali attive che implicano un apprezzamento legato alla persona del titolare³⁵ e che, quindi, non si prestano ad

²³ Bonilini, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. Notar.*, 2000, 792. Sulla successione a causa di morte come fenomeno complesso, che non si esaurisce nel profilo attinente alla trasmissione dei rapporti economici, si vedano, in particolare, Giampiccolo, voce "Atto 'mortis causa'", in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 232 e segg.; Zaccaria, *Diritti extrapatrimoniali e successione*, Padova, 1988, 61 e segg.; Barba, *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, 185 e segg.

²⁴ La considerazione riportata, unitamente al carattere indefettibile del fenomeno ereditario, giustifica ampiamente l'opinione dottrinale corrente, secondo la quale, relativamente al negozio testamentario, risulta inconferente qualsiasi valutazione dell'atto in termini di meritevolezza e/o di utilità sociale. Al riguardo cfr. G.B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 52 e segg.; Trabucchi, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. Dir. Civ.*, I, 1970, I, 41 e segg.; Scalisi, *Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1989, 398 e 299; Bonilini, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, cit., 792 e 793.

²⁵ Così, in particolare, Barba, *Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2017, 519 e 521; Id., *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo* a cura di G. Perlingieri e Fachechi, I, Napoli, 2017, 97.

²⁶ Barba, *Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa*, cit., 519.

²⁷ Sulla dignità come principio cardine dell'intero ordinamento giuridico e, soprattutto, come criterio selettivo di regole e di norme, v. P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 11 e segg., spec., 74 e 75; Mengoni, *Diritto e valori*, Bologna, 1985, 134; Lonardo, *Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2011, 761 e segg.; Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013, 14 e segg.; Alpa, *Dignità personale e diritti fondamentali*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2011, 35 e 36; Scalisi, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, 57 e segg.

²⁸ P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 11 e segg.; Scalisi, *L'ermeneutica della dignità*, cit., 64, il quale, a proposito della dignità, ammonisce che "in quanto supervalore dotato di intrinseca pervasività, nessun'area della tutela giuridica può restarvi estranea, così come nessun campo in cui sia coinvolta la persona quale orizzonte di senso e criterio di misura dell'agire umano".

²⁹ Riguardo alla funzionalizzazione dei rapporti economici alla realizzazione della persona umana, cfr. P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 74, 75 e 155; Scalisi, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, 65 e segg.

³⁰ Sulla solidarietà come principio ordinante dell'ordinamento giuridico si vedano, senza pretesa di esaustività: P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., 161 e segg.; Lipari, "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà", in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1997, 13 e segg.; Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, cit., 2013, *passim*, spec. 14 e segg.

³¹ Per la dottrina che, in vario modo, individua nel principio di solidarietà la giustificazione dei diritti spettanti ai legittimari, cfr. L. Ferri, *Dei legittimari*, cit., 2 e segg.; Cantelmo, *Fondamento e natura dei diritti del legittimario*, Napoli, 1972, 20 e segg., spec. 27 e 28; Dossetti, *Fondamento della successione necessaria*, in *Trattato delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, III, Milano, 2009, 16 e segg.; Marinaro, *La successione necessaria*, cit., 6 e segg.; Parrinello, *Tutele del legittimario ed evoluzione del sistema*, Milano, 2012, 1 e segg.

³² Barba, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, cit., 96 e 97.

³³ Per l'eccezionalità del rimedio in esame, v. Cass., 5 dicembre 2011, n. 26019, cit.; Cass., 30 settembre 2008, n. 24331; Cass., 18 febbraio 2000 n. 1867, in *Foro It.*, 2000, I, 1845.

³⁴ La formulazione della norma è volutamente generica, poiché intende offrire all'interprete solamente un criterio selettivo di massima, da impiegare nel procedimento ermeneutico di apprezzamento dell'interesse (obiettivo) del debitore in correlazione con quello del creditore che intende avvalersi del rimedio surrogatorio. In questo senso Nicolò, *Surrogatoria-Revocatoria*, in *Comm. C.C.*, a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1953, 99 e 100; Monteleone, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria*, Milano, 1975, 265 e 266; Bigliazzi Geri (Busnelli e Ferrucci), *Della tutela dei diritti*, in *Comm. C.C.* a cura di AA.VV., Torino, 1980, II ed., 54 e 55.

³⁵ Nicolò, *Surrogatoria-Revocatoria*, cit., 99 e segg.; Giampiccolo, voce "Azione surrogatoria", in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 957; Monteleone, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria*, Milano, 1975, 264 e segg.; Distaso, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., 73 e 74; Bigliazzi Geri, *Della tutela dei diritti*, cit., 54.

essere compiute da altri soggetti³⁶. Conseguentemente, occorrerebbe valutare attentamente se tale esigenza sia riscontrabile pure nel qualificato contesto in cui si svolge la vicenda successoria, ove proprio il fondamento solidaristico del diritto di legittima implica per il successibile una scelta – riguardo al rispetto della volontà del testatore o alla sua caducazione – che è necessariamente imperniata su elementi valutativi interiori e contingenti, maturati nello specifico ambito familiare interessato dal fenomeno *mortis causa*, i quali sovente sfuggono alla logica asettica di convenienza economica. In quest'ottica, la decisione di rivendicare

i propri diritti successori dovrebbe restare rimessa unicamente al prudente apprezzamento dell'interessato³⁷ o, al limite, dei suoi eredi, *ex art. 557, 1° comma, c.c.*³⁸, in forza del carattere totalizzante della loro investitura successoria³⁹.

Alla stregua delle considerazioni svolte, quindi, la limitazione alla libertà testamentaria⁴⁰, derivante dalla riduzione delle disposizioni lesive della riserva, potrebbe essere reputata ingiustificata quando si realizza senza o, addirittura, contro la volontà di quei familiari ai quali la legge attribuisce qualificati diritti in occasione del decesso del disponente⁴¹.

Contratto preliminare e risarcimento del danno

Cassazione civile, Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 7868 (ordinanza) – Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo – M.T. e M.R. (avv.ti Magnano di San Leo, Iaca) – I.L. ed altri. *Conferma App. Catania, 6 dicembre 2016.*

Contratto in genere – Contratto preliminare di preliminare – Molteplicità di atti precontrattuali – Necessaria configurabilità – Esclusione

Il contratto preliminare, con il quale i contraenti si obbligano in forza di una volontà attuale alla stipula di un successivo contratto definitivo, è valido e gode dei rimedi previsti dall'ordinamento per tale figura anche se costruito su plurime espressioni di volontà, senza, per il solo fatto di essere strutturato su una pluralità di atti,

integrare l'ipotesi del c.d. preliminare di preliminare. (Massima non ufficiale)

Citazione civile – Determinazione del *petitum* – Erronea qualificazione del danno – Conseguenze – Irrelevanza del “*nomen iuris*” assegnato – Condizioni – Fattispecie

La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi.

³⁶ Incidentalmente occorre precisare che la legittimazione ad agire in riduzione concessa dall'art. 557 c.c. agli aventi causa del legittimario, seppure possa costituire un elemento a sostegno della trasmissibilità del diritto successorio, non depono necessariamente a favore della surrogabilità del suo esercizio da parte del ceto creditorio. Infatti, la riflessione dottrinale (Giampiccolo, voce “Azione surrogatoria”, cit., 956; Monteleone, *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria*, cit., 266 e 267) ha avuto modo di appurare che è possibile riscontrare l'esistenza di diritti trasmissibili – o che, comunque, consentono una divergenza fra titolarità e legittimazione – i quali non sono esercitabili dal creditore.

³⁷ Cantelmo, *L'attuazione della tutela*, in *Tratt. Breve Succ. e Donaz.*, cit., 605 e 606; Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, cit., 553. D'altronde, anche alla base della legittimazione ad agire in riduzione da parte degli “aventi causa” di cui discorre il primo comma dell'art. 557 c.c. sussiste l'implicita volontà del legittimario di volersi avvalere dei suoi diritti successori, la quale si estrinseca nel compimento dell'atto diretto a trasferire il contenuto economico della situazione giuridica di vantaggio attribuitagli dalla legge. Così Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., 538; Bucelli, *Dei legittimari*, cit., 584 e 585.

³⁸ La legittimazione esclusiva dei legittimari (e dei loro eredi o aventi causa) non appare contraddetta dalla previsione dell'ultimo comma della stessa norma, qualora si accolga un'interpretazione alternativa rispetto a quella prospettata di consueto. L'art. 557, comma 3, c.c., parallelamente a quanto stabilito per i donatari e i legatari, si limita a ribadire che il creditore del *de cuius*, per effetto della separazione patrimoniale conseguente all'accettazione beneficiata del legittimario (art. 490 c.c.), può contare unicamente sul patrimonio relitto e non può giovare dell'apprensione, conseguente al vittorioso esercizio dell'azione di riduzione, dei beni originariamente appartenuti al defunto, ma ormai fuoriusciti dal suo patrimonio. A rigore, quindi, la disposizione in esame lascia

solamente intuire che, quando il legittimario ha accettato l'eredità puramente e semplicemente, la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede permette al creditore (già del defunto e ora dell'erede-legittimario) di giovare anche della declaratoria di inefficacia (relativa) della disposizione lesive della legittima, susseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte del suo debitore. Come si può notare, la ricostruzione interpretativa proposta, lungi da consentire al ceto creditorio l'esercizio – diretto o autonomo – dell'azione di riduzione, disciplina unicamente i benefici di cui si possono avvalere i creditori del legittimario leso, per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione intentata da taluno dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 557 c.c.

³⁹ Cuffaro, *I diritti dei legittimari*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, cit., 228.

⁴⁰ In termini più generali, sulla necessità di evitare soluzioni interpretative eccessivamente “mortificanti” per l'autonomia testamentaria, cfr. Barba, *Tipicità, patrimonialità, interessi del testatore*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notariale*, cit., 28.

⁴¹ La conclusione cambia radicalmente qualora (non l'atteggiamento acquiescente del legittimario, ma) la disposizione privata dei diritti riservati risulti sorretta unicamente da un intento frodatorio nei confronti dei creditori. Tuttavia, in questa eventualità, gli strumenti di difesa della quota di legittima non dovrebbero venire in considerazione, poiché la previsione testamentaria sarebbe integralmente e radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 626 c.c. Peraltro, nel caso allo studio, si sarebbe tentati di pensare che il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 524 c.c. costituisca un espediente per apprestare comunque una tutela creditoria, seppure contenuta nei limiti della quota di riserva, risultando eccessivamente gravosa, sul piano probatorio, la dimostrazione dei presupposti richiesti dall'art. 626 c.c. per conseguire la completa caducazione della disposizione testamentaria.